

Cosa cambia per le collaborazioni e le altre forme di lavoro autonomo

Vitantonio Lippolis

Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Dal 25 giugno 2015 sono abrogati gli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.


Conseguentemente da tale data scompaiono e non possono quindi più essere attivate:

- Le collaborazioni coordinate e continuative a progetto;
- Le c.d. mini co.co.co.;
- Le co.co.co. effettuate dai percettori di pensione di vecchiaia;
- Le presunzioni di co.co.co. per i titolari di partita IVA che svolgono la prestazione secondo determinate modalità.




Gli artt. da 61 a 69-bis rimarranno transitoriamente operativi solo per disciplinare, fino alla loro naturale scadenza, i contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Restano salve le collaborazioni previste dall'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile



Rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, «*prevalentemente*» personale, anche se non a carattere subordinato



I nuovi co.co.co. andranno formalizzati senza progetto e senza necessità di un termine finale

Presunzione di subordinazione



Dal 1° gennaio 2016 **si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato** alle collaborazioni che sono carenti di autonomia operativa in quanto si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono etero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

I nuovi indici di presunzione di subordinazione

- **Esclusivamente personali:** resa, cioè, senza una minima organizzazione e/o senza avvalersi dell'apporto, sia pur minimo, di altri;
- **Continuità:** ricorre quando la prestazione perduri nel tempo e comporti un impegno costante e abbastanza lungo del prestatore a favore del committente (Cass., n. 5698/2002, Cass., 3485/2001);
- **Organizzazione:** se il collaboratore è inserito nell'organizzazione del committente (*quindi è privo di autonoma organizzazione*) gli vengono estese le tutele del lavoro subordinato pur senza essere sottoposto al potere direttivo, disciplinare e di controllo.



Eccezioni alla presunzione di subordinazione


Restano “salve” dalla riconduzione al lavoro subordinato:

- ✓ Le collaborazioni normate dai CCNL in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore (*con specifica definizione del trattamento economico e normativo da applicare ai collaboratori*);
- ✓ Le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione negli appositi albi;
- ✓ Le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- ✓ Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (*ex art. 90, Legge n. 289/2002*).



Le parti possono richiedere alle commissioni la certificazione dell'assenza dei requisiti relativi:

- Alla esclusività personale;
- Alla continuità;
- Alla etero organizzazione da parte del committente.



Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Uffici pubblici: resta la vecchia disciplina

La nuova disciplina delle co.co.co. non si applica nei confronti delle P.A., almeno fino a che non si attui il completo riordino in materia di utilizzo dei contratti di lavoro flessibile. Dall'1/1/2017 è fatto comunque divieto di stipulare i contratti di collaborazioni.



Per fronteggiare bisogni qualificati e temporanei si continueranno ad utilizzare le tipologie contrattuali "flessibili" secondo le regole stabilite dall'art. 7, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001



La stabilizzazione dei collaboratori e dei titolari di P. IVA

Dall'1/1/2016, i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a t.i. soggetti già parti di contratti di co.co.co./pro. e titolari di P.IVA

Effetti: si estinguono gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro

Condizioni:

- a) I lavoratori devono sottoscrivere atti di conciliazione in «sede protetta» sulla qualificazione del pregresso rapporto;
- b) Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore nei 12 mesi successivi (*salvo g.c./g.m.s.*)

(Art. 54, D.Lgs. n. 81/2015)



Il superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Superamento dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro

E' abrogata l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Dal 25/06/2015 non possono più essere stipulati contratti di associazione in partecipazione nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.



Art 2549 c.c. (nuovo testo): «Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. **Nel caso in cui l'associato sia una persona fisica l'apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro»**

I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data di entrata in vigore del decreto, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.



Collaborazioni e associazioni: le novità in sintesi

TIPOLOGIE CONTRATTUALI ABROGATE	<ul style="list-style-type: none"> • Contratti di collaborazioni a progetto; • Le c.d. mini co.co.co.; • Le co.co.co. effettuate dai percettori di pensione di vecchiaia; 	Dal 25/06/2015
	Co.co.co. rese in via esclusivamente personale, continuativamente ed etero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro	Dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del lavoro subordinato
	Associazione in partecipazione il cui conferimento è formato da una prestazione lavorativa	Dal 25/06/2015
PERIODO TRANSITORIO	Le collaborazioni a progetto e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro da parte di una persona fisica in corso alla data del 25/6/2015 sono fatte salve fino alla loro cessazione	
COLLABORAZIONI CHE RESTANO	<ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni che si concretino nello svolgimento di un'opera o di un servizio coordinate e continuative, svolte in maniera «<i>prevalentemente</i>» personale ed autonomamente organizzata dal collaboratore; • Le collaborazioni disciplinate dai CCNL; • Le collaborazioni per le quali è richiesta l'iscrizione ad albi professionali; • Le attività rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni; • I rapporti istituzionali nelle associazioni e società sportive dilettantistiche; • Le co.co.co. per le quali sia stata certificata l'assenza dello svolgimento esclusivamente personale, in modo continuativo ed etero organizzate dal committente. 	
LA STABILIZZAZIONE	Dal 1° gennaio 2016 i rapporti pregressi possono essere sanati con l'assunzione dei prestatori con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.	

GRAZIE
per la vostra attenzione

Vitantonio Lippolis